

— ordinare alla Repubblica italiana di versare alla Commissione una somma forfettaria il cui importo risulta dalla moltiplicazione di un importo giornaliero pari a EUR 28 089,6 per il numero di giorni di persistenza dell'infrazione dal giorno della pronuncia della sentenza nella causa C-135/05 alla data alla quale sarà pronunciata la sentenza nella presente causa,

— condannare la Repubblica italiana al pagamento delle spese di giudizio.

Motivi e principali argomenti

Per quanto riguarda la violazione degli articoli 4, 8 e 9 della direttiva 75/442/CEE, come modificata dalla direttiva 91/156/CEE, e dell'articolo 2, n. 1, della direttiva 91/689/CEE, relativa ai rifiuti pericolosi, in base alle informazioni trasmesse dalle autorità italiane, esisterebbero nel territorio italiano ancora almeno 218 discariche illegali di rifiuti, dislocate in tutte le regioni italiane. Ebbene, in ragione della loro natura abusiva, le 218 discariche illegali non rispetterebbero le disposizioni summenzionate.

Per quanto riguarda la violazione dell'articolo 14, lettere a) — c), della direttiva 1999/31/CE, relativa alle discariche di rifiuti, in base alle informazioni fornite dalle autorità italiane, esisterebbero ancora 5 discariche, per le quali i relativi piani di riassetto non sarebbero stati presentati, o approvati, e che ciononostante non sarebbero state chiuse dall'autorità competente, in violazione di quanto previsto dalla disposizione suindicata.

La sanzione suggerita (penalità giornaliera e somma forfettaria) sarebbe proporzionata alla gravità e alla durata dell'infrazione, tenendo conto altresì della necessità di garantire l'efficacia dissuasiva della sanzione.

(¹) Direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti; GU L 194, pag. 39.

(²) Direttiva 91/156/CEE del Consiglio, del 18 marzo 1991, che modifica la direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti; GU L 78, pag. 32.

(³) Direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi, GU L 377, pag. 20.

(⁴) Direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti, GU L 182, pag. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Italia) il 18 aprile 2013 — Cruciano Siragusa/Regione Sicilia- Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Palermo

(Causa C-206/13)

(2013/C 207/17)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

Parti nella causa principale

Ricorrente: Cruciano Siragusa

Convenuta: Regione Sicilia- Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Palermo

Questione pregiudiziale

Se l'articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'U.E., ed il principio di proporzionalità come principio generale del diritto dell'U.E., ostino all'applicazione di una normativa nazionale che, come l'art. 167, comma 4, lett. a), del Decreto legislativo n. 42 del 2004, esclude la possibilità del rilascio di una autorizzazione paesaggistica in sanatoria per tutti gli interventi umani comportanti l'incremento di superfici e volumi, indipendentemente dall'accertamento concreto della compatibilità di tali interventi con i valori di tutela paesaggistica dello specifico sito considerato.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale Per il Lazio (Italia) il 15 aprile 2013 — Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato/Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dello Sviluppo Economico

(Causa C-208/13)

(2013/C 207/18)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale Amministrativo Regionale Per il Lazio

Parti nella causa principale

Ricorrente: Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

Convenuti: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dello Sviluppo Economico

Questioni pregiudiziali

- 1) Se la tutela della libertà di concorrenza, della libera circolazione delle imprese, della libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi (di cui agli artt. 4 (3) TUE, 101 TFUE, 49, 56 e 96 TFUE) sia compatibile, ed in che misura, con disposizioni nazionali degli Stati membri dell'Unione prescritte di costi minimi di esercizio nel settore dell'autotrasporto, implicanti fissazione eteronoma di un elemento costitutivo del corrispettivo del servizio e, quindi, del prezzo contrattuale;

- 2) se, ed a quali condizioni, limitazioni dei principi citati siano giustificabili in relazione ad esigenze di salvaguardia dell'interesse pubblico alla sicurezza della circolazione stradale e se, in detta prospettiva funzionale, possa trovare collocazione la fissazione di costi minimi di esercizio secondo quanto previsto dalla disciplina di cui all'art. 83 bis del d.l. n. 112/2008 e successive modificazioni ed integrazioni;
- 3) se la determinazione dei costi minimi di esercizio, nell'ottica menzionata, possa poi essere rimessa ad accordi volontari delle categorie di operatori interessate e, in subordine, ad organismi la cui composizione è caratterizzata da una forte presenza di soggetti rappresentativi degli operatori economici privati di settore, in assenza di criteri predeterminati a livello legislativo.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nejvyšší správní soud (Repubblica ceca) il 19 aprile 2013 — František Ryneš/Úřad pro ochranu osobních údajů

(Causa C-212/13)

(2013/C 207/19)

Lingua processuale: il ceco

Giudice del rinvio

Nejvyšší správní soud

Parti

Ricorrente: František Ryneš

Resistente: Úřad pro ochranu osobních údajů

Questioni pregiudiziali

Se il fatto di tenere in funzione un sistema di videocamera installato su un'abitazione familiare allo scopo di proteggere la proprietà, la salute e la vita dei proprietari possa essere classificato come trattamento di dati personali «effettuato da una persona fisica per l'esercizio di attività a carattere esclusivamente personale o domestico» ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 95/46/CE⁽¹⁾, sebbene detto sistema riprenda anche spazi pubblici.

⁽¹⁾ GU L 281, pag. 31.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 23 aprile 2013 — Impresa Pizzarotti & C. Spa/Comune di Bari

(Causa C-213/13)

(2013/C 207/20)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Consiglio di Stato

Parti nella causa principale

Ricorrente: Impresa Pizzarotti & C. Spa

Convenuto: Comune di Bari

Questioni pregiudiziali

- 1) Se lo stipulando contratto di locazione di cosa futura, anche sotto la forma ultima suggerita di atto di impegno a locare equivalga ad un appalto di lavori, sia pure con alcuni elementi caratteristici del contratto di locazione e, quindi, non possa essere compreso fra i contratti esclusi dall'applicazione della disciplina di evidenza pubblica secondo l'art. 16 della direttiva 2004/18/CE⁽¹⁾;
- 2) Se, in caso di pronunciamento positivo sul primo quesito, possa il giudice nazionale e, segnatamente, codesto Giudice remittente, ritenere inefficace il giudicato eventualmente formatosi sulla vicenda in oggetto, e descritto in parte narrativa, in quanto abbia consentito la sussistenza di una situazione giuridica contrastante con il diritto comunitario degli appalti pubblici e se sia quindi possibile eseguire un giudicato in contrasto con il diritto comunitario.

⁽¹⁾ Direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU L 134, pag. 114).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Trento (Italia) il 25 aprile 2013 — Teresa Mascellani/Ministero della Giustizia

(Causa C-221/13)

(2013/C 207/21)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale di Trento

Parti nella causa principale

Ricorrente: Teresa Mascellani

Convenuto: Ministero della Giustizia

Questioni pregiudiziali

- 1) Se la clausola n. 5, punto n. 2, dell'accordo recepito dalla direttiva 97/81/CE⁽¹⁾ (laddove essa dispone che «il rifiuto di un lavoratore di essere trasferito da un lavoro a tempo pieno ad uno a tempo parziale, o viceversa, non dovrebbe, in quanto tale, costituire motivo valido per il licenziamento,